

Cosa si intende per “Superficie di vendita” – tra 50 e 150 mq. – art. 3 punto 2 lett. d) – citata nel Bando?

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, celle frigo, scaffalature e simili, esclusa quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, se delimitati da pareti con accesso dal negozio tramite porte.

In un esercizio di vicinato la superficie di vendita non deve superare i 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Si misura all'interno dei muri perimetrali del negozio e comprende eventuali pilastri o tramezze divisorie aperte interne alla superficie destinata a negozio.

È ammessa nella superficie di negozio eventuale spazio riservato a deposito temporaneo o “ufficio” se non delimitato da pareti fisse e quindi situati all'interno dello stesso locale di negozio.

Cosa si intende per titolarità del locale – art. 5.1 lett.c) ?

Il bene immobile dove insiste il negozio deve essere:

- o di proprietà dell'impresa richiedente l'agevolazione;
- o in locazione da privati o enti pubblici (contratto registrato);
- o in comodato d'uso concesso da privati o enti pubblici, anche in convenzione, sempre con contratto registrato.